

# **Regolamento organizzativo e didattico del corso di dottorato di ricerca: “Governare, Economia e Istituzioni” Dipartimento di Scienze Politiche**

## ***Articolo 1***

### ***Ambito di applicazione***

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di dottorato di ricerca in Governo, Economia e Istituzioni (d'ora in avanti dottorato GEI).

## ***Articolo 2***

### ***Obiettivi formativi e organizzazione del corso***

1. Il dottorato GEI ha lo scopo di fornire le competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o organismi privati e per accedere alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, ai diversi livelli di governo, nelle imprese di servizio pubblico, nelle imprese che operano nei settori ad alto tasso di regolamentazione o che operano nei mercati pubblici. Il dottorato GEI è, pertanto, orientato alla formazione multidisciplinare e transdisciplinare nelle aree giuridica, economica, statistica e politologica di ricercatori e professionisti di elevato profilo in grado di operare in istituzioni e organizzazioni di livello europeo, nazionale, regionale e territoriale.

2. L'attività formativa è organizzata in:

- a) attività formative trasversali, volte a fornire le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica nonché le conoscenze di base per il perseguimento degli obiettivi formativi del percorso dottorale;
- b) attività formative disciplinari volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità con specifico riferimento all'ambito disciplinare in cui si svilupperà la tesi di dottorato;
- c) attività formative alla tesi, proposte dalle dottorande e dai dottorandi ai relativi tutor, cui spetta verificarne la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi approvato dal Collegio del dottorato GEI nel Piano formativo. Il giudizio del tutor viene condiviso con il Collegio del dottorato GEI, che adotta in merito apposita delibera.

L'attività formativa potrà essere così articolata:

- a) attività formative trasversali

- corso di metodologia avanzata della ricerca nelle aree fondamentali del dottorato GEI
- corso di competenze avanzate per il lavoro scientifico
- corso di formazione avanzata alla ricerca documentaria, con supporto dei referenti del Sistema Bibliotecario di Ateneo
- seminario sulle modalità di progettazione in risposta a bandi competitivi volti a ottenere finanziamenti europei e nazionali
- seminario permanente di presentazione e discussione delle ricerche in corso, tenuto dai docenti afferenti al Collegio dottorale
- seminario permanente di presentazione e discussione sullo stato delle ricerche in corso tenuto dai dottorandi del II anno

- b) attività formative disciplinari:

- lezioni tenute da esperti esterni al dottorato GEI, ivi compresi i membri del comitato degli stakeholders
- lezioni tenute dai docenti del Collegio dottorale
- seminari tenuti da visiting professor, anche nel contesto di progetti di ricerca di docenti afferenti al Collegio dottorale
- c) attività formative orientate alla tesi:
  - partecipazione a seminari, convegni, workshop proposti dal tutor o offerti nell'ambito del Dipartimento di Scienze Politiche, di altri Dipartimenti dell'Ateneo o di altri Atenei nonché di altre istituzioni o enti di ricerca, pubblici o privati, nazionali e internazionali
  - partecipazione a corsi di formazione, corsi di aggiornamento e/o summer school di livello universitario, relativi al progetto di tesi dottorale
  - svolgimento di soggiorno di ricerca all'estero, in ambito europeo e/o extraeuropeo presso riconosciute università, pubbliche o private, centri di ricerca, pubblici o privati, nonché istituzioni e/o organizzazioni europee, nazionali, regionali che svolgono compiti coerenti con il progetto di tesi dottorale.

### ***Articolo 2 bis***

#### ***Assicurazione della Qualità dei corsi di dottorato di ricerca***

1. Il dottorato GEI, sulla base delle indicazioni contenute nel Sistema AVA3, pianifica, monitora e valuta periodicamente le attività formative e di ricerca dei dottorandi. Prodotto atteso del monitoraggio, è una analisi qualitativa e quantitativa dei dati, in accordo con i seguenti indicatori:
  - percentuale di iscritte e iscritti al primo anno del Corso di Dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso necessario per poter frequentare il percorso dottorale in Ateneo diverso dall'Università degli Studi Roma Tre;
  - percentuale di dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all'estero;
  - percentuale di borse finanziate da organismi esterni all'Ateneo;
  - percentuale di dottori di ricerca che hanno svolto tirocini della durata di almeno sei mesi, in Italia o all'estero, presso amministrazioni pubbliche o organismi privati con sede diversa da quella del dottorato GEI;
  - rapporto tra il numero di prodotti della ricerca generati dai dottori di ricerca degli ultimi tre cicli di dottorato conclusi e il numero di dottori di ricerca afferenti agli ultimi tre cicli conclusi;
  - presenza di un sistema di rilevazione delle opinioni dei dottorandi;
  - utilizzo delle opinioni dei dottorandi nell'ambito della riformulazione e/o dell'aggiornamento dell'organizzazione del Corso di Dottorato di Ricerca.
2. Per le attività di cui al presente articolo il Collegio dottorale individua un Gruppo di Riesame che supporta il Coordinatore del medesimo Collegio nelle attività di monitoraggio annuale che concorre alle attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal Sistema AVA3.
3. Il Gruppo di Riesame è composto da:
  - il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca;
  - tre membri del Collegio dei Docenti, scelti tra professori e/o ricercatori in servizio presso il Dipartimento di Scienze politiche;
  - una unità di personale amministrativo afferente all'Ufficio Ricerca del Dipartimento di Scienze politiche;
  - due dottorandi.Il Gruppo di Riesame si avvale, inoltre, della consulenza del Responsabile Assicurazione Qualità per la Ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche.

---

### **Articolo 3**

#### ***Composizione del Collegio dei docenti***

1. Il Collegio dei docenti del dottorato GEI è composto:

a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione;  
b) da due rappresentanti dei dottorandi GEI, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso di dottorato. . L'individuazione dei rappresentanti dei dottorandi avviene secondo la procedura di cui al successivo comma 3.

c) da ulteriori membri, individuati tra docenti universitari del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre, docenti di altri dipartimenti del medesimo o di altri Atenei pubblici o privati, anche esteri, di riconosciuto livello nazionale e/o internazionale, operanti sui temi di riferimento del dottorato GEI, con priorità per i membri del Comitato degli stakeholder.

Nelle scelte relative alla composizione del Collegio dottorale si tiene conto, per quanto possibile, del principio di pari rappresentanza di genere.

2. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio dottorale, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal medesimo Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con apposito decreto.

3. I componenti di cui alla lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore/dalla Direttrice del Dipartimento sede amministrativa del Corso di dottorato. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale. La procedura si svolge secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 6 dello Statuto di Ateneo, in base al quale il quorum di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa ulteriori eventuali regole della procedura di elezione.

4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi anticipatamente. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti f, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore/la Direttrice del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

5. I rappresentanti di cui alla lettera b) non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale dei dottorandi, la nomina dei referees cui spetta valutare le tesi finali nonché l'organizzazione dell'esame conclusivo del percorso formativo.

### **Articolo 4**

#### ***Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti***

1. Il Collegio dottorale, operando nel rispetto delle norme di riferimento in materia e dei Regolamenti di Ateneo:

a) elegge al suo interno il proprio Coordinatore;

b) organizza l'offerta formativa, sovrintendendo alla gestione da parte dei tutor dei dottorandi;

c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;

d) delibera in ordine alle valutazioni periodiche sull'attività di ricerca svolta dai dottorandi;

e) propone al Rettore la composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso al corso di dottorato GEI, tenendo conto, per quanto possibile, del principio di pari rappresentanza di genere;

f) formula al Rettore una proposta di designazione dei referee delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, tenendo conto, per quanto possibile, del principio di pari rappresentanza di genere;

- g) propone al Rettore la proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, tenendo conto, per quanto possibile, del principio di pari rappresentanza di genere;
- h) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- i) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti messi a concorso;
- j) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- k) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.
2. Il Collegio dottorale si riunisce, in presenza o secondo le norme contenute nel Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali, in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti. Di regola, il Collegio si riunisce, secondo un calendario annuale prestabilito, almeno ogni due mesi e ogniquale volta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa. Alla stessa è allegato un ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza.
3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vice-Coordinatore o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano presente alla seduta. Le sedute sono valide e possono essere svolte se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.
4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
5. Alle sedute del Collegio dottorale non possono intervenire estranei non appartenenti al medesimo organo, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dottorale lo ratifica all'inizio della seduta. I membri del Dipartimento di Scienze Politiche si considerano automaticamente invitati a partecipare alle sedute. I non appartenenti al Collegio dottorale devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

### **Articolo 5**

#### **Accesso al corso**

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al Corso di dottorato si svolge con la seguente modalità:
- a) valutazione dei titoli e di un progetto di ricerca dottorale, tenuto conto che l'ammissione al colloquio è subordinata al conseguimento di una votazione minima di 18/30;
- b) colloquio (in trentesimi), tenuto conto che l'idoneità ad un utile inserimento in graduatoria richiede il conseguimento di una votazione minima di 36/60;

2. Qualora, in esito alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati siano previsti posti riservati per l'accesso al percorso dottorale, la procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito relativa ai posti riservati potranno essere svolte con modalità individuate ad hoc che tengano comunque conto dei principi e dei criteri indicati dal Regolamento dei corsi di dottorato di Ricerca di Ateneo, dal presente regolamento nonché da ulteriori disposizioni di rango normativo adottate in materia.

3. In aggiunta a quanto già espresso nei commi 3 e 4 dell'art.11 del Regolamento dei corsi di dottorato di Ricerca di Ateneo, nella prova di ammissione, a parità di punteggio, sarà dato accesso preferenziale, a candidati che non abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso un altro Dottorato.

## **Articolo 6**

### ***Supervisori e co-supervisori***

1. Entro i primi due mesi dall'avvio del I anno di corso, Il Collegio dottorale assegna a ciascun dottorando un tutor e/o uno o più co-tutor, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti anche tra soggetti esterni al medesimo Collegio, purché almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo.

2. Le principali funzioni e responsabilità dei tutor sono:

- seguire con continuità la formazione e il percorso di ricerca del dottorando;
- proporre al Collegio e al dottorando attività formative disciplinari e le attività formative orientate al progetto di tesi;
- approvare le eventuali missioni di ricerca in Italia e /o all'estero;
- approvare gli eventuali soggiorni di ricerca all'estero;
- fornire al Collegio, al termine di ogni anno, un parere scritto sull'attività del dottorando;
- fornire al Collegio, al termine del II anno, un giudizio sull'elaborato in occasione della prova intermedia;
- proporre al Collegio una rosa di nominativi utili alla nomina dei referees della tesi per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca;
- proporre al Collegio una rosa di nominativi utili alla nomina dei membri della Commissione di valutazione finale delle tesi per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca.

## **Articolo 7**

### ***Piani formativi dei dottorandi***

1. Il Piano formativo, redatto in forma scritta, contiene la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca di ciascun dottorando e indica i relativi programmi di attività per ogni anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria.

Il Piano è sottoposto da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio tutor, all'approvazione del Collegio dei docenti secondo le seguenti modalità e tempistiche:

a) entro il 28 febbraio del I anno di corso, ciascun dottorando, in accordo con il proprio tutor, sottopone il piano all'approvazione del Collegio.

b) entro il 31 dicembre del I anno di corso, il piano formativo deve essere confermato e/o aggiornato da ciascun dottorando, d'intesa con il proprio tutor, e sottoposto all'approvazione del Collegio.

2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.

## **Articolo 8**

### ***Verifiche del profitto***

1. Il Collegio verifica l'assolvimento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, definiti nel relativo piano formativo di cui al precedente art. 7

, secondo le seguenti modalità da attuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno di corso:

a) presentazione di una relazione scritta da parte del dottorando relativa alle attività formative svolte, alla propria attività di ricerca e allo stato di avanzamento della tesi di Dottorato b) formulazione di un giudizio da parte del tutor, sulla base della relazione del dottorando e dell'attività di supervisione svolta nel corso dell'anno; c) presentazione della relazione e del relativo giudizio al Collegio, che verifica il completamento degli obblighi formativi di ciascun dottorando, valuta lo stato della ricerca e decide sull'ammissione al successivo anno di corso.

Tra 18° e 21° mesi dall'inizio del Dottorato, ciascun dottorando dovrà sostenere una prova intermedia. La prova intermedia costituisce il momento di valutazione più importante prima della discussione finale della dissertazione e il suo esito è determinante per l'ammissione al III anno. Essa consiste nella presentazione e discussione di un capitolo di tesi, accompagnato da una relazione metodologica sul lavoro di ricerca da svolgere e da un piano complessivo dettagliato della tesi, evidenziando anche eventuali problematiche emerse, da concordare con il tutor. Il lavoro oggetto della prova intermedia va inviato al Collegio almeno 15 giorni prima della data fissata per la relativa discussione di fronte ad un'apposita commissione, appositamente nominata e di cui fa parte il tutor.

2. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto. Tale ripetizione ha luogo in data differita per non più di due mesi rispetto alle tempistiche di cui al comma 1 e per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa. L' cui erogazione della borsa, comprensiva degli eventuali arretrati, potrà riprendere solo a seguito dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

3. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente, su motivata proposta del Collegio e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, comma 6, del Regolamento dei corsi di dottorato di Ricerca dell'Ateneo.

## **Articolo 9**

### ***Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici***

1. Per lo svolgimento delle loro attività, tutti gli iscritti al Corso di dottorato sono tenuti ad osservare le seguenti indicazioni:

- la frequenza alle lezioni e alle altre attività di formazione è obbligatoria. Sono consentite assenze giustificate non superiori al 20% delle attività.
- il dottorando è tenuto a tenersi in contatto con il tutor, in ordine allo sviluppo del programma di formazione e di ricerca, almeno una volta al mese.
- le richieste di autorizzazione relative agli ambiti di seguito elencati devono essere approvate dal tutor e dal Coordinatore e successivamente inviate alla Segreteria per la Ricerca:

- a) partecipazione a scuole, corsi, seminari fuori sede, missioni di ricerca in Italia e/o all'estero;
- b) -periodi di soggiorno di ricerca all'estero. Se eccedenti i 6 mesi, tali proposte, dopo esser state approvate dal tutor e dal Coordinatore, devono essere oggetto di Delibera del Collegio.

-Richieste di rimborso per le spese sostenute.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del Corso di dottorato.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 226/2021 l'ammissione ad un corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2, lettera b) dello stesso D.M. 226/2021.

Nei limiti di tali previsioni e del Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca di Ateneo i dottorandi:

a) - ai sensi dell'art. 16 comma 3, del predetto Regolamento e previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento su motivata richiesta del Collegio, possono assumere o mantenere incarichi, anche retribuiti, qualora tali attività consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative e di ricerca del corso. L'autorizzazione viene rilasciata secondo la procedura disposta dalla disposizione citata.

b) La richiesta di autorizzazione per le attività sopra indicate, controfirmata dal tutor e dal Coordinatore del Dottorato, deve essere inoltrata alla Segreteria per la Ricerca per la relativa approvazione al Consiglio di Dipartimento entro e non oltre 15 giorni dalla data di inizio o di svolgimento dell'attività.

- In caso di documentata e necessitata urgenza, il termine indicato potrà essere inferiore a quello previsto. Non saranno in ogni caso accettate le richieste di autorizzazione intervenute dopo la data di inizio o di svolgimento dell'attività. In tale ipotesi, l'attività si intenderà svolta senza autorizzazione, con gli effetti definiti dal regolamento di Ateneo in materia.

4. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere oggetto di revoca in qualunque momento qualora, in ragione dello svolgimento di detti incarichi, venga meno il proficuo svolgimento delle attività formative e di ricerca previste nel contesto del percorso dottorale e indicate nel Piano formativo di cui al precedente art. 7. L'avvio del procedimento di revoca compete al collegio dottorale, su indicazione del tutor di riferimento del dottorando interessato. La revoca sarà disposta con delibera del Consiglio del Dipartimento sede del Corso di dottorato.

### **Articolo 10**

#### ***Budget per l'attività di ricerca dei dottorandi***

1. Per ciascuno dei tre anni di corso, i dottorandi usufruiscono di un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero.

Tale budget è determinato nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente, nei limiti delle risorse assegnate a tal fine.

Tali somme possono essere utilizzate, a seguito di autorizzazione del Collegio su proposta del tutor, per le seguenti spese:

- a) missioni e soggiorni di ricerca in Italia e all'estero;
  - b) iscrizioni a convegni, seminari, ecc., comprese eventuali quote associative individuali qualora comportino un vantaggio economico sul costo di iscrizione;
  - c) materiali di consumo per la ricerca (es., supporti audiovisivi, fotocopie, materiale di cancelleria, elettrica e/o elettronica);
  - d) spese di pubblicazione;
- formazione specifica finalizzata alla ricerca (es. corsi di lingue);
- e) volumi e articoli, sia in formato cartaceo che digitale;
  - f) supporti informatici alla ricerca (es. licenze software);
  - g) ogni altro bene/ servizio che a insindacabile giudizio del tutor e Collegio dei docenti risulti idoneo allo svolgimento della ricerca del dottorando.

### **Articolo 11**

#### ***Esame finale***

1. Il Collegio avvia le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca secondo le seguenti modalità e tempistiche.

- 
2. Su proposta del tutor, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso, il Collegio, propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due referee non appartenenti a Roma Tre, né al medesimo Collegio, e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno sia un docente universitario. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.
  3. Entro il 31 dicembre dello stesso anno, la tesi viene presentata al Collegio dei docenti che successivamente, per mezzo della Segreteria per la Ricerca, la invia ai valutatori.
  4. Entro il 28 febbraio immediatamente successivo, i valutatori esprimono per iscritto, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti:
    - a) l'ammissione alla discussione pubblica; b) l'opportunità di modifiche di modesta entità; c) la necessità di rinviare la discussione pubblica per un periodo di tre o sei mesi, al fine di effettuare integrazioni o correzioni significative e ritenute necessarie per il conseguimento di una valutazione positiva dell'elaborato.
  5. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei referee, si esprime sull'ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

### ***Articolo 12***

#### ***Norme finali***

1. Il presente regolamento, predisposto dal Collegio dei docenti del dottorato GEI, è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del medesimo Corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.